

D.A. n° 319/2016

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE**

**Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Area Interdipartimentale 5 “Accreditamento istituzionale”**

Adeguamento della Regione Siciliana a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e dall'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accREDITAMENTO. Definizione dei tempi per l'adeguamento. Percorso per l'istituzione dell'organismo tecnico accreditante.

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- VISTO il Decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimo per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;
- VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 “Direttive per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.A. 17 aprile 2003 n. 463;
- VISTA l'Intesa sancita nella seduta del 5 ottobre 2006 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome concernente il Patto per la Salute 2006-2008 che, al punto 4.9, prevede che l'integrazione tra erogatori pubblici ed erogatori privati sia connessa alla esigenza prioritaria di garantire qualità nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione;
- VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 n. 243/CSR in attuazione dell'articolo 7, comma 1 del Patto per la Salute 2010-2012, che prevede la stipula di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accREDITAMENTO e di remunerazione delle prestazioni sanitarie;

- VISTA l'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, con la quale è stato approvato il documento "*Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento*", con cui sono state individuate alcune caratteristiche che tutte le strutture sanitarie devono possedere per l'autorizzazione/accreditamento istituzionale;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.2 dell'Intesa Stato-Regioni 20 dicembre 2009 n. 259/CSR, il Ministero della Salute ha istituito il Tavolo per la revisione della normativa sull'autorizzazione /Accreditamento (TRAC);
- VISTO il D.A. n.1661 del 9 settembre 2013 pubblicato sulla GURS parte I n.44 del 27-9-2013 "*Recepimento nella Regione Siciliana dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 sul documento recante 'Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento'*";
- VISTO l'intervento operativo 3.5.6.1 "*Recepimento ed attuazione delle norme nazionali del sistema di accreditamento (Intesa Stato Regioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie -TRAC-*" del Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013-2015 (POCS);
- VISTA l'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR, con la quale è stato adottato il cronoprogramma per l'adeguamento ai requisiti per l'accreditamento di cui all'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 gennaio 2012 e, inoltre, sono stati definiti i criteri per il funzionamento degli organismi tecnicamente accreditanti ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012;
- RITENUTO necessario recepire formalmente l'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto sancito dall'Intesa stessa;
- RITENUTO, altresì, necessario, ai fini di un inserimento armonico nel sistema di accreditamento della Regione Siciliana, procedere al raccordo dei requisiti fissati dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR con i requisiti previsti dal D.A. 17 giugno 2002, n. 890, avendo riguardo alla coerenza interna del sistema di requisiti e prevedendo che siano immediatamente applicabili i requisiti già individuati dal D.A. 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni quali requisiti generali di accreditamento o di autorizzazione, per i quali la Regione risulta, pertanto, già adeguata;
- RITENUTO, inoltre, di dover fissare i tempi di adeguamento da parte della Regione e delle strutture sanitarie ai requisiti così rideterminati, come richiesto dall'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR;
- RITENUTO opportuno, al fine di facilitarne l'applicazione da parte delle strutture sanitarie e semplificare lo svolgimento delle verifiche finalizzate alla valutazione dell'adeguamento e del mantenimento dei requisiti, adottare elenchi separati in cui siano riportati, rispettivamente, i requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e i requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'accreditamento;
- VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 rep. Atti 13/CSR "*Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2013*";
- VISTO il D.A. n. 641 del 17 aprile 2014 con il quale, tra l'altro, viene adottata la scheda progetto dal titolo "*Individuazione organismo accreditante ed adeguamento del sistema di accreditamento istituzionale al documento TRAC*" di cui alla linea

progettuale 16.5 dell'Intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 rep. Atti 13/CSR, e viene assegnata la somma di € 1.350.000,00 per la realizzazione del Progetto;

CONSIDERATO che il Progetto 16.5 “Individuazione *organismo accreditante ed adeguamento del sistema di accreditamento istituzionale al documento TRAC*” ha una durata biennale;

RITENUTO, infine, che per l'istituzione dell'organismo tecnicamente accreditante e per l'adeguamento del suo funzionamento a quanto previsto dall'Allegato B della già citata Intesa Stato-Regioni n. 32/CSR del 19 febbraio 2015, si debba provvedere nell'ambito delle attività previste per l'attuazione del progetto “*Individuazione organismo accreditante ed adeguamento del sistema di accreditamento istituzionale regionale al documento TRAC*” di cui al D.A. n. 641 del 17 aprile 2014;

DECRETA

Articolo 1

E' recepita l'Intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR), allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (Allegato 1).

Articolo 2

I tempi di adeguamento della Regione ai requisiti di cui all'Allegato A all'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR, sono indicati nell'Allegato 2 al presente provvedimento “*Tempi di adeguamento della Regione Siciliana ai requisiti di cui all'Allegato A all'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR*”. I tempi di adeguamento decorrono dalla data di adozione del presente provvedimento. Il tempo di adeguamento è fissato a zero per i requisiti già individuati dal D.A. 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni quali requisiti generali di accreditamento o di autorizzazione, per i quali la Regione risulta, quindi, già adeguata e che sono, pertanto, immediatamente applicabili alle strutture sanitarie.

Articolo 3

Al fine di facilitare l'applicazione del presente provvedimento e semplificare lo svolgimento delle verifiche finalizzate alla valutazione del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento, sono adottati i seguenti elenchi, allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante, con i quali i requisiti di cui all'Allegato A all'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR sono raccordati con i requisiti generali di cui al D.A. 17 giugno 2002, n. 890:

- Allegato 3 “*Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie di tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie*”;
- Allegato 4A “*Requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'accreditamento delle strutture sanitarie (escluse le strutture di cui all'allegato 4B)*”;
- Allegato 4B “*Requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'accreditamento delle strutture ambulatoriali monospecialistiche non allocate entro strutture di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno*”.

Gli allegati definiscono i requisiti che le strutture sanitarie devono possedere ai fini della concessione e del mantenimento, rispettivamente, dell'autorizzazione sanitaria (Allegato 3) e dell'accreditamento (Allegati 4A e 4B), fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

Articolo 4

Sono definiti i tempi per l'adeguamento delle strutture sanitarie ai requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento indicati, per ciascun requisito, negli Allegati 3, 4A e 4B al presente provvedimento. I tempi di adeguamento decorrono dalla data di adozione del presente provvedimento. Il tempo di adeguamento è fissato a zero per i requisiti già individuati dal D.A. 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni quali requisiti generali di accreditamento o di autorizzazione, per i quali la Regione risulta, quindi, già adeguata e che sono, pertanto, immediatamente applicabili alle strutture sanitarie.

Articolo 5

Restano vigenti i requisiti specifici per l'autorizzazione e l'accreditamento fissati dal D.A. 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa specifica di settore.

Articolo 6

Nel contesto delle attività previste per l'attuazione del progetto "*Individuazione organismo accreditante ed adeguamento del sistema di accreditamento istituzionale regionale al documento TRAC*", di cui al D.A. n. 641 del 17 aprile 2014, si procederà all'istituzione dell'organismo tecnicamente accreditante previsto dall'Allegato B dell'Intesa Stato-Regioni n. 32/CSR del 19 febbraio 2015, e alla revisione del sistema di accreditamento regionale.

Articolo 7

Le procedure attuali utilizzate per la verifica del possesso dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale restano in vigore sino alla istituzione ed alla piena operatività dell'organismo tecnicamente accreditante.

Articolo 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per l'integrale pubblicazione in parte prima e sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato.

02/03/2016

F.to

L'Assessore
On.le Dr. Baldassare Gucciardi

Il Dirigente Generale
Avv. Ignazio Tozzo